



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale**

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Delibera Presidenziale n. 02/21 del 13.01.2021

OGGETTO: Appalto per il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali di Catania, ivi incluso il servizio di portierato negli uffici – SEDE di Catania- dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale. CIG 77860969AC – Definizione dell’iter istruttorio inerente l’aggiudicazione in esecuzione della sentenza n. 1033/20 del 16.11.2020, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa e proroga tecnica del contratto in essere fino al 28.02.2021 e/o, se precedente, fino alla data di consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 08.03.2017;

Vista la Delibera Presidenziale n. 08/19 del 30.01.2019 inerente l’avvio delle procedure di affidamento, l’impegno di spesa e la nomina del Rup;

Considerato che l’Ufficio Gare e Contratti in data 12.02.2019 con prot.n. 1547/U/2019 provvedeva a sottoporre a pubblica evidenza il Bando di Gara (CIG n° 77860969AC) relativo alla procedura aperta inerente il servizio di vigilanza armata e controllo accessi ai varchi delle aree portuali di Catania, ivi incluso il servizio di portierato negli uffici – SEDE di Catania- dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale;

Preso atto che in esito alla procedura di gara in oggetto sono pervenuti n° 6 (sei) plichi come di seguito riepilogati:

CONCORRENTE	P.IVA	PROTOCOLLO
ISTITUTO DI VIGILANZA SICUR SERVICE SICILIA S.R.L.,	04514680877	3103/E/2019 del 19.03.2019
MONDIALPOL SECURITY S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA), ANCR S.R.L. (MANDANTE), EUROPOLICE S.R.L.	02644430825 00604960864	3104/E/2019 del 19.03.2019

(MANDANTE), SICILIA POLICE S.R.L. (MANDANTE)	05085400876 04352040879	
METRONOTTE D'ITALIA S.R.L	00535480826	3105/E/2019 del 19.03.2019
KSM SECURITY S.p.A.	00757830823	3106/E/2019 del 19.03.2019
M.G. SECURITY S.R.L.	04814700870	3107/E/2019 del 19.03.2019
NEW GUARD S.R.L. UNIPERSONALE	03971040872	3109/E/2019 del 19.03.2019

Preso atto che con Decreto n.17/19 del 26.03.2019, il Presidente ha provveduto a nominare la Commissione di Gara.

Preso atto che la Commissione di Gara, alla luce dei punteggi assegnati e risultanti, ha rilevato che le offerte dei concorrenti RTI: MONDIALPOL SECURITY S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA), ANCR S.R.L. (MANDANTE), EUROPOLICE S.R.L. (MANDANTE), SICILIA POLICE S.R.L. (MANDANTE) e KSM SECURITY S.p.A dovevano essere sottoposte a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016;

Preso atto che con Decreto n. 34/19 del 03.07.2019, il Presidente ha provveduto a nominare la Commissione di Valutazione di Congruità delle suddette offerte;

Visti i verbali della Commissione di Valutazione di Congruità del 18.07.2019 e del 08.08.2019 dai quali risulta che le offerte dei concorrenti RTI: MONDIALPOL SECURITY S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA), ANCR S.R.L. (MANDANTE), EUROPOLICE S.R.L. (MANDANTE), SICILIA POLICE S.R.L. (MANDANTE) e KSM SECURITY S.p.A sono da ritenersi congrue;

Preso atto che la Commissione di Gara ha rimesso al vaglio della Stazione Appaltante le determinazioni assunte in sede di valutazione delle offerte e nel dettaglio, riepilogate nell'ambito dei verbali di gara, n. 1 del 03.04.2019, n. 2 del 17.04.2019, n. 3 del 24.04.2019, n. 4 del 14.05.2019, n. 5 del 17.05.2019, n.6 del 05.06.2019 e n.7 del 09.09.2019;

Preso atto della documentazione di gara, dei verbali della Commissione e delle determinazioni assunte in ordine all'aggiudicazione dell'appalto in argomento;

Vista la modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visti i verbali di gara trasmessi alla Stazione Appaltante con nota prot. 1115-I- 2019 del 23.09.2019;

Preso atto della sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio attribuito al ribasso (offerta economica) talché l'aggiudicataria era risultato il RTI: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. (Mandante), come si evince dalla seguente tabella che costituisce graduatoria definitiva:

CONCORRENTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO TOTALE
Rti: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. (Mandante)	67,250	26,319	93,569
New Guard S.R.L. Unipersonale:	53,758	30,000	83,758
KSM Security S.P.A	58,112	24,654	82,766
M.G. Security S.R.L	52,943	26,788	79,731
Istituto di Vigilanza Sicur Service Sicilia S.R.L	51,977	27,606	79,583
Metronotte D'Italia S.R.L.	53,386	25,404	78,790

Vista la Delibera Presidenziale n. 94/19 del 24.09.2019 con la quale veniva aggiudicato l'appalto in oggetto al RTI: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. (Mandante), risultato per l'Ente il miglior offerente con un punteggio totale pari a 93,569, con un importo netto di aggiudicazione di € 2.171.782,40 (duemilionicentosettantunomilasettecentoottantadue/40), oltre gli oneri della sicurezza e dell'IVA;

Considerato che la succitata Delibera Presidenziale n. 94/19 del 24.09.2019 subordinava esplicitamente l'efficacia del provvedimento all'esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che nel corso delle verifiche delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte delle società componenti l'RTI aggiudicatario circa il possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 è stata rilevata l'esistenza in capo ad uno dei soci di una delle società costituenti il RTI di n. 3 decreti penali di condanna non dichiarati in sede di gara per i quali non risulta essere intervenuta riabilitazione e che l'aver volontariamente taciuto l'esistenza dei decreti di condanna incide sulla situazione di inaffidabilità della società che ha dichiarato un fatto non vero, talché la stazione appaltante ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione con Delibera Commissariale n. 1/20 del 08/01/2020 escludendo il RTI Mondialpol dalla procedura di gara;

Vista la nota n. 223 – U -2020/PSO di notifica al RTI Mondialpol + altri della citata Delibera Commissariale n. 01/20;

Visto il ricorso giurisdizionale (Ricorso Generale n. 237/2020) prodotto innanzi al TAR Sicilia – Sezione Staccata di Catania – dal RTI Mondialpol + altri avverso la ripetuta Delibera Commissariale n. 01/20;

Vista la sentenza del TAR di Catania – Sezione terza - n. 565/20, resa tra le parti, con la quale il GA ha respinto il ricorso proposto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

1. *Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, V, n. 2407/2019, V, 4 febbraio 2019, n. 827; V, 16 novembre 2018, n. 6461; V, 24 settembre 2018, n. 5500; V, 3 settembre 2018, n. 5142; V, 17 luglio 2017, n. 3493; V, 5 luglio 2017, n. 3288; V, 22 ottobre 2015, n. 4870), per consentire alla stazione appaltante un'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e sull'integrità dell'operatore economico, sono posti a carico di quest'ultimo i cosiddetti obblighi informativi: l'operatore, in particolare, è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti;*
2. *Ne consegue che, come meglio precisato nel seguito, il raggruppamento aggiudicatario nel caso in esame avrebbe dovuto fornire la dichiarazione relativa alle pronunce di condanna per illeciti professionali a carico del socio di maggioranza ed ex-lege rappresentante della ANCR. Tale dichiarazione non avrebbe dovuto essere resa, peraltro, avuto riguardo al disposto di cui al primo comma del citato art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, ma avuto riguardo alle previsioni di cui al successivo comma quinto, lettere c) e c-bis). Per illustrare meglio le affermazioni che precedono, è opportuno precisare che, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586, l'art. 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla procedura un operatore economico qualora dimostrino "con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità".*
3. *Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586, si osserva che, in definitiva, la dichiarazione resa dall'operatore economico nella domanda di partecipazione*

- circa le pregresse vicende professionali suscettibili di integrare “gravi illeciti professionali” o, riguardante, segnatamente, informazioni comunque dovute può essere omessa, reticente o completamente falsa;*
4. *La distinzione tra le tre fattispecie, secondo la citata sentenza n. 586/2019, non risiede, dunque, nell’oggetto della dichiarazione che è sempre lo stesso (le pregresse vicende professionali dell’operatore economico), quanto, piuttosto, nella condotta di quest’ultimo e ciò vale a meglio spiegare anche il regime giuridico applicabile: solo alla condotta che integra una falsa dichiarazione consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara poiché essa depono in maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità e della non integrità dell’operatore economico, mentre, “ogni altra condotta, omissiva o reticente che sia, comporta l’esclusione dalla procedura solo per via di un apprezzamento da parte della stazione appaltante che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello stesso”, con l’ulteriore precisazione che, “se una pregressa vicenda professionale costituisce, senza meno una circostanza di fatto, il ‘grave errore professionale’ è, invece, una valutazione di un fatto che, può assumere la connotazione di circostanza di fatto solo ove sia stato accertato in sede giudiziaria o anche solo amministrativa; prima di questo momento, va intesa come possibile qualificazione di un fatto, con ogni conseguenza quanto alla diversa ed opinabile stima che ne possa dare ogni stazione appaltante nella sua discrezionalità”;*
 5. *Vi è omessa dichiarazione quando l’operatore economico non riferisce di alcuna pregressa condotta professionale qualificabile come “grave illecito professionale”; vi è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell’ottica dell’affidabilità del concorrente; la falsa dichiarazione, infine, consiste in una “immutatio veri”, ricorrendo, cioè, qualora l’operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero;*
 6. *Nella pronuncia n. 586/2019, peraltro, si dà atto del diverso orientamento (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, III, 23 agosto 2018, n. 5040; III, 27 dicembre 2018, n. 7231; III, 20 dicembre 2018, n. 7173), che, invece, distingue l’omessa dichiarazione e la dichiarazione non veritiera sulla base dell’oggetto della dichiarazione, per cui andrebbe considerata falsa (anche) la dichiarazione - omessa - che abbia ad oggetto “circostanze specifiche, facilmente e oggettivamente individuabili e direttamente qualificabili come cause di esclusione a norma della disciplina in commento”. Occorre, quindi, stabilire se l’omissione di cui si discute in questa sede determini l’automatica esclusione del raggruppamento dalla procedura ai sensi dell’art. 80, quinto comma, lettera f-bis), o imponesse all’Amministrazione una valutazione sulla sussistenza o meno nel caso di specie del grave illecito professionale, anche con riferimento alla specifica ipotesi di cui alla lettera c-bis). Ciò dipende, ovviamente, dall’adesione all’uno o all’altro degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati menzionati (e che, per esigenze di sintesi, possono essere essenzialmente ricondotti alla sentenza del Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586, da un lato, e alla sentenza del Consiglio di Stato, III, 20 dicembre 2018, n. 7173, dall’altro);*
 7. *Il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento giurisprudenziale e ciò per le ragioni di seguito indicate: a) l’ipotesi dell’esclusione automatica nel solo caso di dichiarazioni non veritiere e non nel caso di dichiarazioni omesse può anche risultare formalmente conforme alla lettera della legge, ma conduce a conseguenze che appaiono incompatibili con la “ratio” della disposizione; b) potrebbe, infatti, darsi il caso che un concorrente formuli una dichiarazione non veritiera per vicende (come, ad esempio, l’intervenuta applicazione di penali, quantificate dall’operatore economico in sede di dichiarazione in modo lievemente difforme rispetto al vero, per inadempimenti contrattuali relativi alla fase terminale di un contratto) di rilievo inferiore rispetto all’omessa dichiarazione di altro concorrente (il quale, in ipotesi, abbia taciuto delle intervenute risoluzioni per inadempimenti relativi a più rapporti contrattuali); c) in tal caso, secondo un’esesesi meramente formalistica della*

norma, l'Amministrazione dovrebbe escludere "tout court" il primo concorrente (cui risulterebbe addebitabile un fatto di minore entità) e valutare, invece, nell'esercizio della propria discrezionalità, se l'omessa dichiarazione del secondo concorrente (responsabile di un più grave comportamento) costituisca o si riferisca a vicende che integrino un grave illecito professionale.

Visto il consequenziale ricorso (Ricorso Generale n. 345/2020) prodotto dal RTI Mondialpol + altri innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa avverso la citata sentenza n. 565 del 05.03.2020;

Vista la sentenza del CGA di Palermo – Sezione Giurisdizionale - n. 1033/20, resa tra le parti, con la quale il GA ha parzialmente accolto l'appello proposto, sulla scorta delle seguenti motivazioni:

1. *Nella vicenda per la quale oggi è causa l'Amministrazione non ha fornito motivazione concreta alcuna a sostegno della rilevanza, o meno, ai fini in discorso, dei precedenti penali presi in considerazione. L'Autorità ha escluso direttamente l'Istituto dalla gara per avere reso una "falsa attestazione", senza alcun apprezzamento in concreto sull'incidenza della ipotizzabile violazione degli obblighi informativi, in correlazione con le condotte di cui si è detto, sulla integrità e affidabilità dell'operatore;*
2. *La determina espulsiva si fonda, pertanto, su un –criticabile, come rilevato- automatismo. Dunque:*
 - a) *diversamente da quanto ritenuto dall'Autorità, nella specie non vi è dichiarazione falsa ex comma 5, lett. f-bis) (conf. Ad. plen. n. 16/2020, p. 18., sulla applicazione in via unicamente residuale dell'automatismo espulsivo, riferibile ai soli casi di dichiarazioni o documentazione obiettivamente false. E non è questo il caso);*
 - b) *anche a voler ritenere che in questa procedura vi sia stata una omissione di informazione dovuta, diversamente da quanto deciso dal Tar, e secondo quanto statuito da Cons. Stato – Ad. plen., n. 16/2020, punti 14. e 15., qui condivisi e ai quali si fa rinvio per esigenze di sinteticità, tale omissione non implica di suo alcun automatismo espulsivo tipico della dichiarazione non veritiera ex lett. f-bis);*
 - c) *In casi come questi, l'esclusione dalla procedura presuppone un previo, motivato apprezzamento in concreto, da parte della stazione appaltante, e che rientra nella competenza esclusiva della stessa (v. Ad. plen. cit., pp. 14. e 15., anche sull'esigenza che, qualora detta valutazione sia mancata, non può essere rimessa al giudice amministrativo, in base al principio della separazione dei poteri), in ordine alla rilevanza sviante della informazione omessa e alla idoneità degli episodi in discussione al fine di porre in dubbio la integrità e affidabilità dell'operatore economico.*
 - d) *Dalle considerazioni esposte sopra discende l'accoglimento dell'appello, entro i limiti sopra specificati, la riforma, per quanto di ragione, della sentenza in epigrafe, l'annullamento della delibera commissariale di annullamento in via di autotutela n. - OMISSIS-e l'obbligo per l'autorità amministrativa di (ri)provvedere, "ora per allora", entro 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla notificazione della stessa, se anteriormente effettuata, sulla esclusione, o meno, della società (già) aggiudicataria, valutando motivatamente e in concreto la "rilevanza sviante" della informazione omessa e la idoneità dei precedenti dell'operatore economico al fine di porre in dubbio, o no, la integrità e affidabilità dello stesso, avendo riguardo alle caratteristiche degli episodi descritti sopra, al p. 4.4. e di tutti gli altri elementi utilmente ravvisabili, e tenendo conto di quanto statuito al p. 4. della presente sentenza.*

Vista la nota n. 13361 del 01.12.2020, con la quale si è proceduto a richiedere lo specifico avviso della Prefettura, capitaneria di Porto, Polizia delle Frontiere e Avvocatura dello Stato di Catania;

Vista la nota datata 18.12.2020 della Prefettura di Catania, con la quale il citato UTG ha comunicato che in merito alla ANCR sono in atto le verifiche inerenti la sussistenza dei requisiti di cui al DM 269/2010, necessari per l'espletamento della licenza ex art.134 TULPS;

Visto il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato, in ragione del quale, è stato confermato l'avviso negativo in ordine alla opportunità di contrattualizzare l'appalto in oggetto con l'RTI Mondialpol + altri;

Vista la nota del Responsabile Unico del Procedimento prot. n.373 del 13.01.2020 con la quale viene evidenziato "che aver omesso di dichiarare le richiamate condotte, potenzialmente in grado di condizionare la valutazione circa l'integrità e l'affidabilità del concorrente, congiuntamente alle reiterate violazioni degli obblighi vigenti in materia di vigilanza privata, siano elementi idonei a porre in dubbio l'affidabilità e l'integrità del l'operatore economico ANCR S.r.l., anche alla luce dello specifico servizio da svolgere avente come oggetto la sicurezza dei trasporti marittimi in ottemperanza alla normativa nazionale ed internazionale".

Visto gli esiti dell'apprezzamento istruttorio condotto dall'Ufficio Gare e Contratti, in esito del quale sono emerse le seguenti criticità in ordine alla opportunità di contrattualizzare l'appalto in oggetto con l'RTI Mondialpol + altri:

1.sussistenza dei presupposti di diritto di cui alle linee guida n. 6 dell'ANAC, secondo cui "*la falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettere c) e f bis)*";

2. Nella citata sentenza del Consiglio di Stato, V, 24 gennaio 2019, n. 586, si osserva che *vi è dichiarazione reticente quando le pregresse vicende sono solo accennate senza la dettagliata descrizione necessaria alla stazione appaltante per poter compiutamente apprezzarne il disvalore nell'ottica dell'affidabilità del concorrente; la falsa dichiarazione, infine, consiste in una "immutatio veri", ricorrendo, cioè, qualora l'operatore rappresenti una circostanza di fatto diversa dal vero;*

3.La dichiarazione "negativa", ovvero l'omissione di circostanze determinanti da parte dell'operatore economico di che trattasi, tali da integrare grave illecito professionale, realizzando una circostanza difforme dalla realtà e dunque fuorviando per tale via il giudizio della stazione appaltante, ne condizionano obiettivamente la valutazione e minano il rapporto di fiducia tipico del contratto di appalto, determinando l'inaffidabilità del contraente, *e ciò a prescindere dalla gravità o qualità degli episodi omessi o non dichiarati, ma per il solo fatto di minare l'affidabilità in futuro del contraente medesimo;*

4.La predetta omissione, con particolare riferimento alla violazione delle norme concernenti la prevenzione dell'utilizzo finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*Directive 2005/60/CE e 2006/70/CE*) di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 231/2007, emesso dal GIP del Tribunale di Catania il 10.05.2013 a carico dell'operatore reticente, ha certamente influenzato il processo logico di valutazione del medesimo concorrente reticente, proprio per la stretta correlazione che sussiste tra i precedenti penali omessi e la caratteristica del servizio da appaltare, che evidenzia correlazioni intrinseche ed estrinseche con la delicata materia dell'ordine pubblico e dell'antiterrorismo, con particolare riferimento all'osservanza della Direttiva n. 2015/849/CE del 20 maggio 2015, adottata dalla Commissione UE, data la necessità di apportare modifiche consistenti alle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e provvedere alla loro fusione e sostituzione per ragioni di chiarezza e coerenza;

5.sussisteva in capo all'operatore economico reticente un obbligo dichiarativo, poiché i fatti penali contestati, concernenti:

a) Violazione delle norme concernenti la prevenzione dell'utilizzo finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (*Directive 2005/60/CE e 2006/70/CE*) di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 231/2007, emesso dal GIP del Tribunale di Catania il 10.05.2013;

b) Violazione delle norme concernenti la disciplina degli istituti di vigilanza di cui all'art. 6 del RDL n. 2144/1936 in relazione all'art. 17 del RD n. 773/1931 del D.lgs. n. 231/2007, emesso dal GIP del Tribunale di Modica in data 10.02.2013;

c) Violazione delle norme concernenti il TU delle leggi di PS, di cui all'art. 9 del RD n. 773/1931, emesso dal GIP del Tribunale di Gela in data 08.11.2015

evidenziano connessione diretta allo svolgimento dell'attività professionale di cui al servizio da appaltare e, pertanto, essi risultano potenzialmente idonei a minare l'affidabilità dell'operatore economico, con la conseguenza che gli stessi dovevano essere puntualmente rappresentati alla stazione appaltante onde consentire un corretto svolgimento della procedura di selezione;

6.è onere di ogni operatore economico portare a conoscenza della Stazione Appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche se le medesime non costituiscono cause tipiche di esclusione, in modo da consentire all'Amministrazione procedente un'adeguata e ponderata valutazione sull'affidabilità e integrità del concorrente, a prescindere dalla gravità e pertinenza degli episodi omessi, non potendo l'operatore economico partecipante valutare, *ex auctoritate sua*, la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante;

7.l'omessa dichiarazione ha oggettivamente influenzato il processo logico valutativo della stazione appaltante, in diritto, in ordine all'applicazione dell'art. 80, comma 5, lettere c) e f bis), e per i profili di opportunità, stante la diretta connessione dei fatti storici omessi con lo svolgimento dell'attività professionale richiesta con il servizio da appaltare, risultando essi idonei a minare l'affidabilità del citato operatore reticente;

8.la condotta dell'operatore economico, nell'espletamento dei servizi aventi il medesimo oggetto dell'appalto in oggetto, sanzionata con gli omessi decreti penali di condanna, denota una scarsa propensione al rispetto delle regole proprie dell'attività professionale esercitata;

9.l'omessa dichiarazione dei suindicati avvenimenti pregiudiziali, in grado di incidere sul processo logico e giuridico di valutazione in ordine all'affidabilità e integrità dell'operatore economico di che trattasi, evidenzia un atteggiamento reticente, del tutto estraneo agli immanenti principi di lealtà e affidabilità professionale che le norme e i precetti generali in materia di contratti pubblici richiedono al contraente di un contratto pubblico;

Per tutto quanto sopra premesso, esplicitato e motivato,

Vista la nota 0032328 del 29.12.2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizza l'esercizio provvisorio 2021 fino alla data del 30.04.2021;

Considerato che la somma da impegnare è necessaria e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi sul capitolo di imputazione;

DELIBERA

1. escludere dall'appalto in oggetto il RTI: Mondialpol Security S.P.A. (Capogruppo Mandataria), ANCR S.R.L. (Mandante), Europolice S.R.L. (Mandante), Sicilia Police S.R.L. (Mandante), per le motivazioni meglio esplicitate in epigrafe;

2. di aggiudicare l'appalto in oggetto al concorrente New Guard S.r.l. Unipersonale con un punteggio totale pari a 83,758 per la somma di € 1.905.294,24, al netto degli oneri per la sicurezza derivanti dal DUVRI pari ad € 800,00, degli oneri derivanti da rischio specifico o aziendale pari ad € 30.000,00 e dell'IVA.;

3. di dare mandato all'Ufficio Gare e Contratti per la redazione del contratto, procedendo alla comunicazione di cui all'art. 76 del TU degli Appalti e dei contratti Pubblici;

4. di autorizzare il RUP alle comunicazioni discendenti dalla presente delibera, di cui al citato art. 76, del Testo Unico degli Appalti e dei Contratti Pubblici, nonché a procedere alla consegna del servizio una volta definito l'iter connesso alla realizzazione della clausola sociale del cambio appalto, all'uopo richiamata nel bando di gara;

5. di prorogare tecnicamente il contratto con l'appaltatore in essere, MG Security e Mondialpol, fino a quando non si sarà proceduto alla definizione dell'iter connesso alla realizzazione della clausola sociale del cambio appalto, all'uopo richiamata nel bando di gara, da attivare a onere e cura del Rup entro giorni 5 dalla data della presente delibera;

6. di impegnare la somma presuntiva di €. 204.282.33 sul capitolo di spesa 121/10 art. 01 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità a copertura della proroga tecnica del contratto in essere fino al 28.02.2021 e/o se precedente, fino alla data di consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

Si notifica, per i conseguenti adempimenti, all'Area Amministrazione.

Visto

Il Segretario Generale
Dott. Attilio Montalto

Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata